



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BRACIGLIANO

Via F. Filzi - 84082 - Bracigliano

Tel. e Fax 0815184009 – Cod. Ministeriale SAIC80600A – C.F.: 80028780650

Email: saic80600a@istruzione.it - Pec: saic80600a@pec.istruzione.it - Sito web: icbracigliano.gov.it

Prot. n 3123

Bracigliano, 20/12/16

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 1/12/15 con integrazioni del 19/12/16

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Santaniello Angela

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli



PREMESSA

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, condivide con le famiglie il compito di far acquisire agli alunni non solo le competenze ma anche i valori che sono necessari per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Il presente regolamento di disciplina concorre, assieme agli altri documenti programmatici, a definire il percorso educativo che questa scuola segue con gli studenti per la loro crescita umana e civile. Obiettivo del Regolamento, prima ancora che la previsione di sanzioni ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative ed assumono impegni e responsabilità comuni. Il Regolamento, che ha necessariamente un carattere sanzionatorio, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, ed ai sensi della nota MIUR Prot n. 3602/PO del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione al senso di responsabilità; tutela il diritto allo studio di tutti gli studenti. Per conseguire tali fini educativi, la scuola chiede



agli studenti il mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e si adopera per il loro ripristino in caso di violazione, anche attraverso le sanzioni disciplinari.

Art. 3 – Doveri dello studente

1. Il presente Regolamento individua i doveri dello studente con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. In particolare, gli studenti sono tenuti:
 - a frequentare puntualmente e regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
 - ad avere nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti lo stesso rispetto che chiedono per sé;
 - a presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso;
 - ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate impartite dalla scuola;
 - ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - a portare a scuola i testi, il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività scolastiche;
 - a deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico;
 - rispetto di regole e norme di convivenza in qualsiasi contesto d'uso per la partecipazione alla vita civile del Paese, onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. .

Art. 4 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente sia effettivamente responsabile di un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale sociale, ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, l'ammonizione dello studente orale e scritta, l'avvertimento alla famiglia.
2. Sono provvedimenti alternativi e/o aggiuntivi alla sanzione disciplinare:
 - a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche), aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica ed autocritica dei fatti;
 - b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c) il divieto di partecipazione ad attività sportive scolastiche;



- d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali ed attrezzature scolastiche;
- f) le attività risarcitorie di volontariato a favore della comunità scolastica, da svolgere all'infuori delle ore di lezione dello studente: aiuto ai compagni in difficoltà nei compiti scolastici a casa, attività di segreteria, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- g) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti ecc.;
- h) la frequenza di specifiche attività di volontariato o di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, al di fuori della scuola, su accordi con agenzie educative del territorio (parrocchia, servizi sociali comunali, società sportive, ecc.);
- i) Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti e, f, g, h, sono adottati dal consiglio di classe e resi esecutivi.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente (per i provvedimenti di cui al punto a) o dal coordinatore della classe (per tutti gli altri provvedimenti).

Tutti i provvedimenti di cui al presente punto sono applicabili, se necessario, entro l'anno scolastico successivo.

3. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la nota scritta non verbalizzata, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola ed a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente. Ai sensi del patto di corresponsabilità educativa di cui al successivo articolo 19, la nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.
4. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la nota scritta verbalizzata. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente, o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.
5. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può chiedere in via eccezionale l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto stia impedendo la normale attività della classe. Detta richiesta, che deve contenere una breve ma significativa esposizione dei fatti e comunicata al Dirigente Scolastico va segnalata sul registro di classe. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, acquisita la nota del docente, ritiene giustificata la richiesta, informa la famiglia o chi esercita la patria potestà dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa.
6. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
7. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 6 – L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni



1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. I casi per i quali è prevista la sospensione fino a quindici giorni sono i seguenti.
 - a) L'eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe (oltre tre nei due mesi precedenti) può dare luogo, per ciò solo, alla sospensione fino a due giorni, fatta salva l'applicazione di un maggior numero di giorni in considerazione della gravità o recidiva delle infrazioni commesse.
 - b) La mancata o ritardata giustificazione delle assenze, quando è immotivata è un comportamento gravemente contrario ai doveri dello studente e pertanto, se ripetuta (oltre tre nei due mesi precedenti), può comportare la sospensione fino ad un giorno.
 - c) Ferma restando la facoltà del Dirigente Scolastico di non ammettere a scuola gli studenti che senza giustificazione si presentano ripetutamente a scuola in ritardo (ossia dopo il suono della campanella di ingresso), il notevole numero di entrate in ritardo (oltre tre nel bimestre precedente) è da considerarsi, tranne in casi eccezionali debitamente documentati, comportamento contrario ai doveri dello studente e pertanto può comportare la sospensione fino ad un giorno.
 - d) Le reiterate uscite dall'aula durante le lezioni o durante il cambio d'ora, o senza il preventivo esplicito permesso del personale scolastico, o la loro eccessiva durata non giustificata, possono comportare la sospensione fino a due giorni.
 - e) I ripetuti comportamenti non consoni all'ambiente scolastico (correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi) possono comportare la sospensione fino a due giorni.
 - f) L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta la presa in consegna dell'oggetto da parte del personale scolastico e l'ammonizione scritta per la prima volta e la sospensione fino a due giorni in caso di reiterato comportamento. L'oggetto preso in consegna va riconsegnato ai genitori. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione fino a cinque giorni.
 - g) Il non rispetto delle norme in qualsiasi contesto d'uso documentato può comportare la sospensione fino a tre giorni.
2. Inoltre può essere proposta la sospensione da uno a quindici giorni, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze, per i seguenti comportamenti scorretti:
 - a) disturbi della lezione, insudiciamento dell'ambiente, scritte su muri, porte, banchi ecc.;
 - b) non rispetto della pubblica decenza nell'abbigliamento o nel comportamento (atti volgari o osceni);
 - c) linguaggio non consono alla scuola o alla comunità civile (turpiloquio, bestemmia, volgarità);
 - d) falsificazione, in tutto o in parte, del libretto delle giustificazioni personale, del contenuto del registro di classe o del registro personale di un insegnante o di un documento ufficiale;
 - e) uso incauto di oggetti o materiali pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone in qualsiasi contesto d'uso;
 - f) violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
 - g) furto o danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico;
 - h) utilizzo scorretto delle apparecchiature, macchinari e sussidi didattici;
 - i) uso e/o spaccio di alcoolici e di sostanze stupefacenti in qualsiasi contesto d'uso;
 - j) non rispetto della integrità psicologica, dell'onorabilità e prestigio delle persone (linguaggio particolarmente aggressivo o arrogante, insulti, minacce, derisione, molestie, offese personali) in qualsiasi contesto d'uso;



- k) non rispetto della integrità fisica delle persone (atti di aggressione o di violenza) in qualsiasi contesto d'uso.
3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L.584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nel presente articolo, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
- a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.

Art. 7 – Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni

1. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana in qualsiasi contesto d'uso, quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale ed altri reati di simile specie.
2. Lo studente può essere altresì sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, quali l'incendio o l'allagamento.
3. La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
4. L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

Art. 8 – Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto dalle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
3. Nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 9 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi



1. Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 8 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 10 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame.

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 11 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale, precisando che contro la sanzione i genitori possono fare ricorso alla Commissione di garanzia.
5. Lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti nel periodo della sua assenza, per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si



applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.

10. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, con tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il diritto di astensione e la presenza legale del 50% + 1 degli aventi diritto.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente Scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente Scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il dirigente scolastico comunica alla famiglia dello studente la convocazione del consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Lo studente e la famiglia possono presentare memorie scritte per la propria difesa entro tre giorni dalla convocazione del consiglio e/o presentarsi dal dirigente per esporre le proprie ragioni.
7. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di Classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti. La Convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, dei Consigli di classe o del Collegio dei docenti è atto dovuto.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.



6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
8. Il dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentando memorie scritte per la propria difesa entro tre giorni dalla convocazione del consiglio e/o presentarsi dal dirigente per esporre le proprie ragioni. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal contraddittorio con lo studente.
9. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

IMPUGNAZIONI ED ORGANO DI GARANZIA

Art. – 14 Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 15 – L'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è composto dal **Dirigente Scolastico** o da un suo delegato, da **due docenti** designato dal Consiglio di Istituto, da **due rappresentanti** eletti dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno quattro membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.



Art. 16 – L’elezione dei membri dell’organo di garanzia

- a) L’organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all’inizio dell’anno successivo, in regime di “prorogatio”, fino all’elezione del nuovo organo.
- b) Entro l’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l’anno, i due docenti titolare membri dell’organo di garanzia e tre docenti che, nell’ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
- c) L’elettorato attivo dei genitori membri dell’organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L’elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
- d) Entro i venti giorni successivi all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe il dirigente scolastico indice le elezioni dell’organo di garanzia – componente genitori - ed a tal fine convoca l’assemblea dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.
- e) L’assemblea elegge i due genitori titolari dell’organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento
- f) A tal fine, nel corso dell’assemblea i genitori costituiscono un seggio elettorale, costituito da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
- g) Il rinnovo straordinario dell’organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell’anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art 17 – Il procedimento dell’Organo di garanzia

1. Il Dirigente Scolastico convoca l’organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori.
2. In sede di riunione dell’organo di garanzia i componenti esaminano l’impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l’audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori, anche separatamente.
4. L’organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa ad esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell’impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente l’organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l’effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il dirigente comunica per iscritto la decisione dell’organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 18 – Ricorsi al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della

Campania contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art 19 – Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità

1. All’atto dell’iscrizione a questa scuola viene consegnata alle famiglie una copia del documento intitolato “patto educativo di corresponsabilità” e una tabella riassuntiva delle mancanze e relative sanzioni. Il regolamento è pubblicato all’albo della scuola sul sito istituzionale all’indirizzo: www.icbraccigliano.dov.it. Il “Patto di corresponsabilità educativo” viene



sottoscritto dai genitori e consegnato alla scuola assieme agli altri documenti necessari per l'iscrizione. Con la firma del Patto, i genitori accettano pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.

- La sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità è atto dovuto dei genitori e degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extra curriculari promosse dalla scuola, ai viaggi di istruzione e in generale di tutti benefici e le agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.
- MODELLO PATTI DI CORRESPONSABILITA':**

SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Alunno _____ classe _____ sezione _____

Plesso _____

La Scuola è un ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni Studentessa e di ogni Studente attraverso l'interazione sociale. Studenti e Docenti sono protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento attuato nell'ottica di un'alleanza educativa con i Genitori, da stringere quotidianamente, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno.

L'I.C. di Bracigliano sottopone il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA':

Ambiti di applicazione	La scuola si impegna a...	La famiglia si impegna a...	Lo studente si impegna a...
Offerta formativa	Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale	Prendere visione del piano formativo, discuterlo con i propri figli e contribuire alla sua attuazione	Condividere l'attuazione del piano formativo, discutendo ogni aspetto di responsabilità necessario per la realizzazione del successo formativo
Sfera relazionale	Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, favorire l'integrazione tra studenti, l'accoglienza e il rispetto di sé e dell'altro. Promuovere comportamenti ispirati al senso di cittadinanza	Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa	Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone, regole, oggetti e situazioni
Partecipazione	Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad una assunzione di responsabilità su quanto espresso nel patto formativo	Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli	Frequentare regolarmente i corsi e assolvere agli impegni di studio. Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica, garantendo la partecipazione alla vita della classe
Interventi educativi	Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico/disciplinare degli studenti. Far rispettare i Regolamenti di Istituto. Prendere provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni	Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità	Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto e il rispetto tra compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà

I Genitori

Il Dirigente Scolastico



Tabella riassuntiva delle mancanze e relative sanzioni

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi:

Mancanze disciplinari	Accertatore della mancanza	Sanzione da applicare	Organo che eroga la sanzione
Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi. Non giustificare le assenze nei tempi e nei modi prescritti.	Docente della 1 ^a ora	a) Annotazione sul registro di classe; b) Avviso scritto alle famiglie a mezzo modulo apposito; c) Convocazione scritta dei genitori al terzo giorno; d) In caso di reiterazione della mancanza è prevista la sospensione fino a due giorni	<input type="checkbox"/> a-b) Docenti 1 ^a ora; <input type="checkbox"/> c) Coordinatore del C.C.; <input type="checkbox"/> d) Consiglio di Classe (allargato a tutte le componenti, convocato a seguito di relazione descrittiva dell'infrazione trasmessa da uno o più docenti al Dirigente Scolastico)
Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nella scuola e nell'edificio, comportamenti non consoni all'ambiente scolastico-	Docenti Collaboratori Scolastici	a) Ammonizione verbale e/o comunicazione scritta; b) In caso di recidiva, sospensione fino a due giorni.	<input type="checkbox"/> a) Docenti, Coordinatore del C.C. <input type="checkbox"/> b) Consiglio di Classe (convocato secondo la procedura sopra indicata)
Chiacchierare, disturbare e/o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche. In caso di reiterazione (n. 5 note sul Reg. classe).	Docenti	a) Ammonizione verbale; b) Annotazione sul registro e comunicazione alla famiglia; c) Convocazione della famiglia; d) Sospensione fino a due giorni	<input type="checkbox"/> a-b) Docenti <input type="checkbox"/> c) Coordinatore del C.C. <input type="checkbox"/> d) Consiglio di Classe
Non eseguire i compiti assegnati. Non portare il materiale didattico. Non consegnare le prove di verifica	Docenti	a) Comunicazione alla famiglia; b) Annotazione sul registro; c) Convocazione scritta della famiglia.	<input type="checkbox"/> a-b) Docenti <input type="checkbox"/> c) Coordinatore di Classe
Fumare nell'ambiente scolastico	Docenti Personale scolastico	a) Convocazione scritta della famiglia; b) Sospensione da uno a tre giorni	<input type="checkbox"/> a) Coordinatore di classe/ Dirigente Scolastico <input type="checkbox"/> b) Consiglio di Classe
Falsificare le firme in: comunicazioni, giustificazioni o documenti.	Docenti	a) Convocazione scritta della famiglia; b) Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.	<input type="checkbox"/> a) Coordinatore di classe/ Dirigente Scolastico <input type="checkbox"/> b) Consiglio di Classe
Omettere di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici.	Docenti	a) Annotazione sul registro di classe; b) Comunicazione alla famiglia.	<input type="checkbox"/> a) Docente <input type="checkbox"/> b) Coordinatore del C.C.
Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi.	Docenti	a) Presa in consegna dell'oggetto e immediata convocazione dei genitori per la riconsegna; b) Annotazione sul registro di classe.	<input type="checkbox"/> a) Docente <input type="checkbox"/> b) Coordinatore del C.C.
Utilizzare i cellulari in qualunque spazio dell'edificio scolastico o portarli a scuola	Docenti Collaboratori scolastici	a) Presa in consegna dell'oggetto e immediata convocazione dei genitori per la riconsegna; b) In caso di recidiva	<input type="checkbox"/> a) Docenti <input type="checkbox"/> b) Coordinatore di classe <input type="checkbox"/> c) Consiglio di Classe.



		annotazione sul registro di classe; c) Sospensione fino a cinque giorni.	
Utilizzare apparecchi elettronici privati non preventivamente concordati con i docenti	Docenti	a) Presa in consegna dell'oggetto; b) Annotazione sul registro di classe e immediata convocazione della famiglia per la riconsegna; c) Sospensione fino a quindici giorni.	<input type="radio"/> a) Docenti <input type="radio"/> b) Coordinatore di classe <input type="radio"/> c) Consiglio di Classe.
Violazione della privacy (foto/filmati/ registrazioni in qualunque area di pertinenza dell'edificio scolastico, a mezzo cellulari o altri apparecchi elettronici, pubblicazione/divulgazione su siti web, etc...)	Docenti Collaboratori scolastici	a) Presa in consegna dell'oggetto e annotazione sul registro di classe e immediata convocazione della famiglia per la riconsegna; b) Sospensione fino a quindici giorni.	<input type="radio"/> a) Docenti di classe <input type="radio"/> Coordinatore di classe <input type="radio"/> b) Consiglio di Classe
Non osservare le disposizioni organizzative (art.27) e di sicurezza contenute nel regolamento d'istituto	Docenti Collaboratori scolastici	In relazione alla gravità: a) Richiamo verbale o ammonizione scritta; b) Convocazione scritta della famiglia; c) Sospensione fino a tre giorni.	<input type="radio"/> a) Docenti <input type="radio"/> b) Coordinatore di classe <input type="radio"/> c) Consiglio di Classe.
Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali	Docenti Collaboratori scolastici	In relazione alla gravità: a) Interventi educativi tesi alla riparazione del danno tramite attività di solidarietà, utilità sociale concordate dal C.C. e condivise con le famiglie; b) Sospensione fino a cinque giorni.	<input type="radio"/> a) Consiglio di Classe <input type="radio"/> b) Consiglio di Classe
Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico, i compagni o persone comunque presenti nella scuola ovvero ogni altro comportamento che nella situazione specifica sia ritenuto scorretto dagli insegnanti o dal personale scolastico.	Docenti Collaboratori scolastici	a) Richiamo verbale e/o ammonizione scritta; b) Convocazione scritta della famiglia; c) Sospensione da uno a quindici giorni.	<input type="radio"/> a) Docenti <input type="radio"/> b) Coordinatore del C.C. <input type="radio"/> c) Consiglio di Classe
Comportamenti che configurano un reato	Docenti Collaboratori scolastici	Sospensione oltre quindici giorni o, in caso di recidiva, fino alla fine dell'anno, con esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame di stato.	Consiglio d'Istituto